ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
BRESCIA

Brescia, 23 ottobre 2026

COMMISSIONI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE E MODELLO 231
BILANCIO, PRINCIPI CONTABILI E ESG

Lo scambio di informazioni tra l'organo di Revisione precedente e il collegio sindacale

Relatore: Dott. ssa CATERINA DUSI

INTRODUZIONE

Il passaggio di informazioni tra il revisore precedente e l'organo sindacale è un aspetto fondamentale per garantire la continuità e l'affidabilità del processo di revisione. Il revisore uscente deve consentire al revisore entrante di accedere a tutte le informazioni relative all'ente e all'ultima revisione eseguita. Questo accesso è essenziale per il nuovo revisore a seguito dell'incarico conferitogli, poiché le carte di lavoro del precedente revisore rappresentano l'evidenza documentale delle procedure di revisione svolte e degli elementi probativi acquisiti. Il revisore entrante deve comunicare la necessità di consultare il revisore uscente, che, essendo soggetto all'obbligo di riservatezza anche dopo la cessazione dell'incarico, viene manlevato dal citato obbligo.

La cooperazione tra il Collegio sindacale e il Revisore legale dei conti è considerata essenziale per il corretto svolgimento dei rispettivi doveri. Questa collaborazione avviene grazie alla tempestiva comunicazione di fatti di rilievo, mantenendo in secondo piano l'esigenza di riservatezza sugli accadimenti aziendali.

In sintesi, il passaggio di informazioni tra il revisore precedente e l'organo sindacale è un processo cruciale che assicura la trasparenza e l'efficacia del controllo legale dei conti, contribuendo a garantire la continuità e l'affidabilità del processo di revisione.

Articolo 2409 septies Codice Civile
Scambio di informazioni

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Ratio Legis
Nel contemperare le esigenze di riservatezza e di trasparenza, il legislatore ha accordato prevalenza alla trasparenza, rendendo doverosi i flussi informativi rilevanti per l'espletamento dei compiti di chi ne è destinatario.

La norma sancisce la **cooperazione fra revisore esterno e collegio sindacale**.
Quanto alle informazioni dirette al collegio sindacale, rileva ogni informazione funzionale alla supervisione sul sistema di controllo interno e amministrativo-contabile, dunque alla garanzia di conformità degli atti di gestione e all'attendibilità dei dati contabili.

Articolo 2409 septies Codice Civile
Scambio di informazioni

Il revisore ha l'obbligo di informare il collegio sindacale di ogni irregolarità riscontrata negli accertamenti periodici, in modo da consentire al medesimo di valutare la situazione ed, eventualmente, di procedere alla denuncia *ex* art. 2409.
Quanto alle **informazioni dovute al revisore esterno,** solo ai sindaci è riconosciuto il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, di essere informati periodicamente dagli organi delegati, di chiedere informazioni direttamente agli organi di controllo delle società controllate.
Non sussiste un diretto obbligo informativo degli amministratori a favore del revisore.
L'art. 2409 *septies* è applicabile, in quanto compatibile, anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

Cambio dell'organo

Il cambio del revisore legale, o della società di revisione, rappresenta sempre un momento particolare nella vita di un'impresa. Non si tratta di un semplice avvicendamento di professionisti: è un vero e proprio passaggio di testimone che implica responsabilità e doveri.

Il principio cardine è quello assicurare la continuità e l'affidabilità del processo di revisione.

Il revisore entrante, deve comprendere le dinamiche aziendali, la storia contabile, gli eventuali punti critici e soprattutto la qualità dei saldi di apertura del bilancio su cui esercita la propria attività di revisione.

Il quadro normativo di riferimento

Lo scambio di informazioni tra revisori trova fondamento nel D.Lgs. 39/2010, che stabilisce un vero e proprio obbligo di consultazione. Il quadro è completato dai Principi di revisione internazionale ISA 300 e ISA 510, che impongono al revisore entrante di ottenere sufficienti e appropriati elementi probativi riguardo ai saldi di apertura del bilancio. Il revisore uscente deve essere disponibile, ma anche consapevole dei limiti della condivisione; il revisore entrante deve chiedere ciò che serve, senza oltrepassare il confine professionale.

Che cosa può (e deve) essere condiviso

Lo “scambio di informazioni” non significa consegnare interi fascicoli, ma condividere le informazioni essenziali per comprendere l’ente e l’ultima revisione eseguita.
Normalmente, l’accesso riguarda:

- le carte di lavoro relative all’ultima revisione del bilancio, per la quale è stata emessa la relazione di revisione;
- le note e gli approfondimenti sui principali rischi individuati;
- eventuali criticità o rilievi emersi durante la revisione;
- le informazioni necessarie per comprendere il contesto contabile e i sistemi di controllo interno.

In alcuni casi, se le carte non sono più disponibili, il revisore uscente può fornire informazioni verbali o note riassuntive nel rispetto sempre delle stesse cautele deontologiche.

Il ruolo della società cliente

È bene ricordare che la collaborazione tra revisori avviene nell'interesse dell'ente stesso: un flusso di informazioni completo e trasparente consente al revisore entrante di lavorare meglio, di pianificare con maggiore efficacia e di ridurre il rischio di errori. La società, quindi, ha un ruolo attivo: deve autorizzare lo scambio di informazioni e firmare, quando richiesto, la lettera di manleva che libera il revisore uscente dal vincolo di riservatezza nei confronti del nuovo revisore. Questo passaggio, apparentemente formale, rappresenta in realtà una garanzia di correttezza e continuità operativa.

Il ruolo della società cliente

L'Associazione Italiana delle Società di Revisione (ASSIREVI) ha elaborato nel 2017 un Documento di Ricerca, che propone due modelli fondamentali:

1. La lettera di comunicazione alla società conferente, con cui il revisore uscente conferma la disponibilità a fornire informazioni al revisore entrante, nel rispetto delle norme di riservatezza;
2. La lettera di manleva, che il revisore uscente richiede al nuovo revisore, a tutela da eventuali utilizzi impropri delle informazioni.

Si tratta di modelli di riferimento ampiamente adottati nella prassi professionale, che garantiscono uniformità, trasparenza e tracciabilità dei rapporti tra revisori.

Cosa evitare

Nel passaggio di consegne, le criticità non mancano.
Una delle più frequenti riguarda la difficoltà di accesso alle carte di lavoro: talvolta per reticenza del revisore uscente, talvolta per mancanza di autorizzazione da parte della società. In altri casi, l'ostacolo è rappresentato da tempi troppo ristretti o da un archivio non ancora completo.
Ma il rischio più sottile è di natura etica: evitare che il revisore entrante utilizzi le informazioni per valutare la qualità del lavoro svolto dal predecessore o, peggio, per esprimere giudizi critici su di esso. La collaborazione, infatti, non deve mai trasformarsi in una "revisione della revisione". Ogni revisore risponde del proprio operato, nel rispetto dei principi di indipendenza e competenza.

Conclusione

La revisione legale non è solo tecnica: è anche fiducia, equilibrio e senso di responsabilità.
Quando un revisore subentra a un altro, non si limita a prendere in mano dei fascicoli, ma entra in un percorso già tracciato da un collega.
Il successo di questo passaggio dipende da una comunicazione chiara, da regole condivise e da un'etica professionale solida.
In un mondo in cui la trasparenza e la qualità delle informazioni contabili sono sempre più centrali, lo scambio di informazioni tra revisori non è un mero adempimento burocratico, ma un momento cruciale di garanzia per imprese, soci e mercato.
È, in definitiva, un gesto di continuità e responsabilità condivisa: due valori che rappresentano l'essenza stessa della revisione legale.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
BRESCIA

Brescia, 23 ottobre 2026

COMMISSIONI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE E MODELLO 231
BILANCIO, PRINCIPI CONTABILI E ESG

Grazie per l'attenzione

Lo scambio di informazioni tra l'organo di Revisione precedente e il collegio sindacale

Relatore: Dott. ssa CATERINA DUSI